

TITOLO IV – RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI

ART. 16 RIDUZIONE PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella quota fissa e nella quota variabile *uno*, alle utenze domestiche in categoria catastale A (abitazioni) con esclusione delle pertinenze di categoria catastale C6 C2 C7 (garage cantine e tettoie) che si trovano nelle seguenti condizioni:

- abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, e comunque non superiore a sei mesi l'anno, a condizione che tale destinazione risulti dalla denuncia originaria o di variazione, indicando l'abitazione di residenza e comunicando la propria volontà di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato: riduzione del 30 %;

- abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero: riduzione del 30 %;

- fabbricati rurali ad uso abitativo occupata dall'utente coltivatore diretto o agricoltore a titolo principale: riduzione del 20 %.

2. Le riduzioni di cui al comma precedente si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione.

3. Alle utenze domestiche che effettuano il compostaggio aerobico individuale per i propri rifiuti organici da cucina, sfalci e potature da giardino attraverso l'uso di compostiere, si applica una riduzione della quota variabile *uno* della tariffa, del 20%, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di presentazione di apposita istanza. Ai fini dell'applicazione della riduzione si applica l'apposito regolamento adottato dal servizio igiene ambiente in cui vengono stabiliti i termini e le modalità per essere inseriti nell'albo dei compostatori. In caso di cessazione dell'effettuazione della pratica del compostaggio, l'interessato è tenuto a darne formale comunicazione al comune nei termini fissati per la dichiarazione, riconsegnando altresì la compostiera se ricevuta in dotazione.

4. A partire dall'anno 2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, la tariffa sui rifiuti avente natura di corrispettivo, di cui, rispettivamente, al comma 639 e al comma 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è dovuta in misura ridotta di due terzi.

5. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

ART. 17 RIDUZIONE PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

RIDUZIONE PER LE UTENZE NON DOMESTICHE NON STABILMENTE ATTIVE

1. La tariffa si applica in misura ridotta del 30 %, nella parte fissa e nella parte variabile, uno ai locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, purché non superiore a 183 giorni nell'anno solare.

2. La predetta riduzione si applica se le condizioni di cui al primo comma risultano da licenza o da altra autorizzazione amministrativa rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività.

La riduzione tariffaria sopra indicata compete a richiesta dell'interessato e decorre dall'anno successivo a quello della richiesta, salvo che non sia richiesta contestualmente alla dichiarazione di inizio della detenzione o di variazione tempestivamente presentata, nel cui caso ha la medesima decorrenza della dichiarazione.

Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla sua applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione. La stessa cessa, comunque, alla data in cui vengono meno le condizioni per la sua fruizione, anche se non dichiarate.

RIDUZIONE ANTISPRECO LEGGE 166/16

3. È riconosciuta una riduzione della parte variabile *uno* della tariffa alle utenze non domestiche che in via continuativa devolvono prodotti alimentari derivanti dalla propria attività ad associazioni assistenziali, di volontariato, ai fini della redistribuzione a soggetti bisognosi con le modalità previste dalla Legge 166/16;

4. Il riconoscimento della riduzione è subordinato alla presentazione, a pena decadenza, entro il 31 gennaio dell'anno successivo di apposita istanza accompagnata da un dettagliato elenco delle quantità dei prodotti devoluti nell'anno precedente e dalla copia della documentazione prevista dalla Legge 166/16 inoltrata per l'ottenimento di sgravi fiscali; l'abbattimento, previa verifica dei requisiti e della documentazione allegata, opera a conguaglio e verrà scalato dall'imposta dovuta per l'anno successivo.

5. La riduzione di cui al comma 1, commisurata al quantitativo di prodotti devoluti, è così determinata:

- Per le attività con superficie pari o inferiore a 300 mq si applica una riduzione pari a € 0.20 per ogni Kg di beni alimentari di cui sia stata documentata la cessione gratuita nel rispetto delle condizioni di cui alla richiama legge 166/16; L'ammontare globale della riduzione non potrà eccedere il 10 per cento della quota variabile uno;
- Per le attività con superficie superiore a 300 mq si applica una riduzione pari a 0.20 per ogni Kg di beni alimentari di cui sia stata documentata la cessione gratuita nel rispetto delle condizioni di cui alla richiama legge 166/16; L'ammontare globale della riduzione non potrà eccedere il 10 per cento della quota variabile uno calcolata sui primi 300 metri e del 5 per cento della quota variabile uno sulle superfici eccedenti;

6. Ai fini dell'interpretazione e dell'applicazione delle fattispecie di cui ai commi precedenti, trovano applicazione le definizioni di cui all'art. 2 comma 1 della medesima legge 166/16.

ART. 18 RIDUZIONI PER LIVELLI INFERIORI DI PRESTAZIONI DEL SERVIZIO

1. L'interruzione temporanea del servizio di gestione dei rifiuti per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi non comporta esenzione o riduzione del tributo. Nel caso in cui tale interruzione superi la durata continuativa di giorni 30, o comunque, abbia determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, il tributo è ridotto in ragione di un dodicesimo per ogni mese di interruzione.

ART. 19 ALTRE RIDUZIONI

1 - Alle utenze domestiche con soggetti, non ricoverati in strutture sanitarie e/o di accoglienza, che utilizzano ausili per incontinenza e per stomie, la cui fornitura è autorizzata e supportata dall'AUSL RM H, viene concessa l'agevolazione della tariffa ovvero non vengono addebitate vuotature eccedenti i minimi previsti annualmente dalla deliberazione comunale. L'agevolazione viene concessa in seguito alla presentazione di apposita richiesta documentata al servizio ambiente per il rilascio dell'apposito mastello ed esclusivamente con riferimento a quest'ultimo.

2 - Alle utenze domestiche con bambini di età inferiore a 36 mesi viene concessa l'agevolazione della tariffa ovvero non vengono addebitate vuotature eccedenti i minimi previsti annualmente dalla deliberazione comunale. L'agevolazione viene concessa in seguito alla presentazione di apposita richiesta documentata al servizio ambiente per il rilascio dell'apposito mastello ed esclusivamente con riferimento a quest'ultimo.

3 - Annualmente possono essere definite, contestualmente alla deliberazione di approvazione della tariffa, le modalità di applicazione di eventuali riduzioni sulla quota variabile della tariffa, destinate all'utenza, che conferisce specifiche tipologie di rifiuti differenziati presso i Centri di Raccolta Rifiuti dotati di sistemi informatizzati di registrazione dei conferimenti. I relativi punteggi e parametri numerici, ove previsti, sono definiti annualmente e contestualmente alla deliberazione di approvazione delle tariffe. La riduzione premiante, attribuita tramite la misurazione dei rifiuti differenziati conferiti al Centro di Raccolta, non può essere superiore al 30% della quota variabile della Tari.

ART. 20 AGEVOLAZIONI

1. La tariffa si applica in misura ridotta alle utenze che si trovano nelle seguenti condizioni:

a) Nuclei familiari composti da persone di età superiore ad anni 65 il cui reddito ISEE non sia superiore a € 7.500,00: Riduzione del 30 per cento sulla quota fissa e variabile uno ;

b) Nuclei familiari in cui è presente un membro portatore di handicap al 100 per cento , con accompagnamento, il cui reddito ISEE non sia superiore a € 7.500,00 : Riduzione del 30 per cento sulla quota fissa e variabile uno;

2. I complessi siti in ambito agricolo aventi carattere turistico sociale vengono associati alla categoria tariffaria più pertinente. Tenuto conto gli stessi per la loro particolare localizzazione possono procedere al trattamento mediante compostaggio dei rifiuti vegetali prodotti conferendo al servizio pubblico un minor quantitativo di rifiuti organici; considerato che l'attività di agriturismo rappresenta una complementarietà all'attività agricola e che è intenzione dell'amministrazione favorirne lo sviluppo in linea con gli obiettivi fissati dalla Provincia di Roma, la tariffa si applica con un abbattimento del 20 per cento delle superfici tassabili con riferimento alla categoria corrispondente:

- Agriturismo con alloggi e ristorazione: riduzione 20% categoria "Alberghi con ristorante"
- Agriturismo con alloggi senza ristorazione: riduzione 30% categoria "Alberghi senza ristorante"
- Agriturismo senza alloggi e con sola ristorazione: riduzione 20% categoria "Ristoranti"

3. Le riduzioni di cui al comma 1 e 2 devono essere richieste contestualmente alla denuncia originaria o con apposito modulo entro il 30 giugno dell'anno di riferimento, corredate di autocertificazione, e restano valide fino al permanere delle condizioni. Per le Richieste presentate oltre il termine indicato, la riduzione opera dall'anno successivo.

ART. 21 CUMULO DI RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI

1. Le agevolazioni, che da regolamento agiscono sulla quota variabile, vengono calcolate sull'importo della stessa quota al netto della quota variabile riferita alla misurazione puntuale della frazione indifferenziata.

Le riduzioni e le agevolazioni non sono cumulabili tra loro. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, verrà applicata quella più favorevole fra le riduzioni e quella più favorevole fra le agevolazioni, procedendo prima alla determinazione della tariffa al netto della riduzione e quindi calcolando l'agevolazione.

ART.22 ECOCREDIT

Per la sensibilizzazione all'incentivo alla raccolta differenziata il Comune posiziona sul territorio punti di conferimento denominati "ECO-case" e una Bilancia Pesa Plastica presso il Centro di Conferimento di Via Cancelliera km 2,2.

L'utente che conferisce imballaggi in plastica presso tali impianti tramite tessera sanitaria/codice fiscale accumula eco-crediti che può utilizzare in detrazione della Tari o presso partners-green convenzionati.

Nelle ECO-case, il conferimento da diritto ad un punto per ogni imballo conferito; l'accumulo dei punti prosegue fino al 31 dicembre di ogni anno, dopo di che viene azzerato e riprenderà dal 1 gennaio dell'anno successivo.

E' possibile conferire fino ad un massimo di 30 imballi giornalieri, per un totale complessivo di 500 imballi per ogni mese.

Nel caso della Bilancia Pesa-Plastica, per ciascun kg di imballaggi in plastica conferito verranno attribuiti 25 punti Ecocredit (1 punto ogni 40 g).

Le modalità di conferimento presso la Bilancia Pesa Imballaggi sono le seguenti:

- L'utente può conferire contenitori in plastica recanti il marchio PET o PE presso la "Postazione Ricicloman" individuata all'interno del Centro di Raccolta Comunale sito in Via Cancelliera Km 2,200 attraverso l'utilizzo della tessera sanitaria/codice fiscale dell'intestatario Tari accumulando punti "eco-credit";

- il conferimento giornaliero per ciascun titolare di utenza Tari potrà essere pari a massimo 30 imballi (circa 1 kg), conferiti in sacchi trasparenti che consentano di visionare / ispezionare il contenuto, ovvero massimo 500 imballi mensili.

Esclusivamente per gli intestatari della TARI, lo scarico dei punti accumulati fino al 31 dicembre, e non utilizzati per altre iniziative (*presso negozi autorizzati*), avviene d'ufficio mediante acquisizione diretta dalla banca dati messa a disposizione dal soggetto gestore del software di cui sono dotati i singoli impianti.

Non è consentita la cessione o il cumulo dei punti con altri soggetti anche se riferiti a componenti appartenenti allo stesso nucleo familiare.

I soggetti non intestatari della TARI, come pure gli intestatari della TARI per la parte eccedente lo scarico effettuato dall'ufficio, potranno comunque utilizzare i punti accumulati o residui presso i negozi convenzionati.

Il valore punto sarà determinato annualmente, contestualmente alla deliberazione di approvazione delle tariffe.

La detrazione spettante, per le sole utenze domestiche, a partire da un punteggio equivalente minimo pari a € 5,00 e massimo per un importo corrispondente al limite

degli imballaggi conferibili per l'importo annualmente determinato per ogni imballaggio, fino a concorrenza dell'imposta dovuta riferita alle componenti di tariffa - parte fissa e variabile uno - sarà portata in detrazione sulla prima rata dell'anno successivo. Iniziative simili potranno essere avviate anche con riferimento alle componenti merceologiche riferite al vetro ed all'alluminio. Limiti di conferimento e valore del punto saranno deliberati annualmente contestualmente al piano tariffario.